

COMUNE DI SORANO
PROVINCIA DI GROSSETO
REP. N.

COMUNE DI SORANO

Prot. N.0003396 A
Del 14/05/2011

Cat. 14 Classe 1 Fascicolo 0
POLIZIA MUN.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SORANO E LA DOG FARM DI GALDI MATTEO S.A.S DI RIBOLLA -GR- PER LE ATTIVITA' DI CATTURA, RICOVERO, CURA E CUSTODIA TEMPORANEA E PERMANENTE DEI CANI RANDAGI.

L'anno duemilaundici addì tredici del mese di maggio alle ore dodici presso la Sede Municipale di sita in Sorano

FRA

Il sig. Vanni Pierandrea nato a Sorano il GR- il 31.07.1948 nella sua qualità di Responsabile del servizio Polizia Municipale del Comune di Sorano, domiciliato per la carica presso il Comune di Sorano dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale rappresentante che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune"

E

Il Sig. Galdi Matteo nato a Roccastrada -GR- il 30.01.1975 e residente in Ribolla -GR- Via della Collacchia, 131, in qualità di legale rappresentante della società DOG FARM di Galdi Matteo S.A.S. con sede in Ribolla Via della Collacchia n. 131, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Grosseto 01412450536

PREMESSO

-Che con deliberazione della Giunta Municipale n. del è stato dato mandato al Responsabile del Servizio di porre in essere tutti gli atti per la stipula di apposita convenzione con canile accreditato nel rispetto della normativa vigente in materia per il periodo di un anno;

-Che, a seguito di indagine di mercato, con determinazione n. 3 del 16/02/2011 del Responsabile del Servizio è stato affidato alla DOG FARM di Galdi Matteo S.A.S. con sede in Ribolla (GR) il servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi per il periodo di un anno dal primo marzo 2011 al 29 febbraio 2012

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune affida alla DOG FARM di Galdi Matteo S.A.S. con sede in Ribolla (GR) la gestione (con custodia degli animali ospitati 24 ore su 24) del servizio di cattura, ricovero, cura e custodia dei cani vaganti rinvenuti sul territorio comunale.

A tale scopo la ditta affidataria si impegna a rispettare le predisposizioni di legge nell'integrale osservanza di quanto previsto dalla presente convenzione e di quanto stabilito, in particolare, dalla Legge 281/1991 e ss.mm.ii., dal Decreto del Ministero della Sanità 14.10.1996 e ss.mm.ii., dalla

Legge Regionale Toscana 8 aprile 1995, n. 43 recante 'Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo' e ss.mm.ii..

Qualora dovessero essere emanate, dalla varie istituzioni competenti, altre norme di legge o norme regolamentari attinenti alla presente convenzione, la ditta affidataria del servizio sarà tenuta ad osservarle e nel caso gli adempimenti comportino maggiori e rilevanti spese che incidano sui costi ordinari di gestione, la ditta affidataria potrà richiedere l'adeguamento delle spese di mantenimento e il Comune potrà, previo parere di congruità del competente Ufficio, accogliere la richiesta.

Gli indirizzi del Comune saranno comunque vincolanti.

Il Comune intende garantire nell'ambito del territorio comunale, le attività previste dalle succitate disposizioni di legge, ed in via generale attuare interventi finalizzati alla tutela, al controllo della popolazione canina, in modo da prevenire il randagismo e fenomeni di maltrattamento degli animali. In particolare il Comune intende:

- a) provvedere al ricovero dei cani randagi e di quelli oggetto di rinuncia di proprietà che potranno essere accolti dalla struttura previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- b) assicurare la loro custodia temporanea o permanente 24 ore su 24 nella struttura all'uopo destinata, ubicata in loc. Pian del Bichi;
- c) ricevere e accudire cani, oggetto di rinuncia di proprietà, solo a spese totali del rinunciatario, sempre previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- d) promuovere attività di sensibilizzazione e tutela, incoraggiando le adozioni e la sterilizzazione degli animali.

Per le finalità sopra descritte il Comune affida alla ditta affidataria del servizio le attività di cattura, ricovero, cura, affidamento e custodia dei cani randagi presenti nel canile alle condizioni meglio specificate negli articoli che seguono.

In caso di mancato rispetto di quanto convenuto nella presente convenzione, a carico della ditta affidataria saranno adottati provvedimenti sanzionatori nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 3 – ATTIVITA' DI CUSTODIA DEI CANI PRESSO IL CANILE

Le prestazioni oggetto del presente contratto si suddividono in:

prestazioni principali: mantenimento, custodia ed assistenza dei cani randagi catturati o rinvenuti nel territorio comunale con assistenza veterinaria completa comprensiva di test ematologico per filaria, test ematologico per leishmaniosi, profilassi per filaria, visita urgente (le visite dovranno essere effettuate e certificate da personale del servizio veterinario della A.U.S.L.);

prestazioni accessorie obbligatorie: servizio di cattura cani e relativo trasporto presso la struttura convenzionata anche in ore notturne se richiesto come intervento urgente con un tempo massimo d'intervento di centoventi minuti, microcippatura dei cani, smaltimento delle carcasse in caso di decesso;

prestazioni escluse: terapia per filaria su cani positivi, terapia per leishmaniosi su cani positivi, prestazioni chirurgiche

La ditta affidataria si impegna a:

- a) custodire presso la struttura sopra indicata e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, gli animali randagi catturati e quelli oggetto di rinuncia di proprietà fino alla capienza massima della struttura. Per quelli "oggetto di rinuncia" valgono le disposizioni previste dalla lettera c) dell'art. 1 della presente convenzione e saranno quindi mantenuti nella struttura solamente a cura e spese del proprietario. Per i cani di proprietà ritrovati e custoditi presso la struttura, i quali siano in possesso di regolare microchip, dovrà essere individuato il proprietario attraverso l'Anagrafe Canina della AUSL 9 – Servizio veterinario, Una volta individuato, questi dovrà provvedere al ritiro del cane, al pagamento delle

sanzioni amministrative (se elevate dalle autorità competenti) e al pagamento delle spese di cattura, trasporto e custodia per i giorni di permanenza presso il canile, con tariffa di soggiorno pari ad € 8,00 (otto/00) giornalieri. In caso di rifiuto al ritiro ed al pagamento delle spese da parte del proprietario, il gestore dovrà immediatamente informare il Servizio di Polizia Municipale per i provvedimenti di legge;

- b) prendere in carico il cane. Tale operazione sarà comprovata dalla compilazione di una scheda e dalla annotazione su apposito registro di carico e scarico (cartaceo e magnetico su apposito programma) dove dovranno essere riportati i dati descrittivi del cane, il sesso, il giorno dell'ingresso, la foto, il numero del microchip ed ogni altra notizia utile;
- c) predisporre apposito programma informatico, consultabile nell'area dedicata del sito del Comune, contenente la descrizione, le immagini fotografiche degli animali ospitati nel canile, le varie manifestazioni che si dovranno effettuare nell'arco dell'anno in collaborazione con il Comune per incentivare le adozioni e le campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono;
- d) mantenere in isolamento l'animale per il tempo strettamente necessario agli accertamenti sanitari;
- e) tenere aggiornate le schede individuali dei cani annotando terapie e qualsiasi problema di salute riguardante l'animale. Tali schede dovranno essere siglate dal veterinario di struttura o da quello dell'Azienda AUSL;
- f) tenere aggiornato lo schedario delle adozioni;
- g) custodire gli animali con personale dotato di esperienza al fine di garantire il benessere dei cani (pulizia, toelettatura, assenza di stress da competizione);
- h) provvedere alla disinfestazione dei cani presenti nel rifugio e di quelli di nuovo ingresso;
- i) provvedere alla pulizia con lavaggio quotidiano delle strutture interne;
- j) garantire la pulizia e la disinfezione, almeno due volte la settimana, delle strutture interne ed esterne, salvo diverse necessità in momenti e situazioni particolari (epidemie ecc.);
- k) provvedere ad effettuare almeno un bagno nel periodo estivo a tutti i cani presenti nella struttura ed alla tosatura di quelli con pelo lungo prima della stagione estiva;
- l) garantire lo svolgimento dell'attività e l'apertura al pubblico del canile, concordata con il Comune, tutti giorni feriali come previsto dalla normativa vigente, preferibilmente al mattino nel periodo invernale e nel pomeriggio in quello estivo. Per incentivare le adozioni la ditta affidataria si impegna a tenere aperta la struttura per almeno due ore al giorno il sabato e/o la domenica secondo un calendario concordato con l'Amministrazione Comunale;
- m) assicurare l'approvvigionamento di cibo e acqua agli animali presenti nella struttura;
- n) fornire assistenza al personale del Servizio veterinario dell'Azienda USI e/o convenzionato durante le visite o le sterilizzazioni dei cani custoditi presso la struttura;
- o) garantire almeno due ore al giorno di sgambatura agli animali;
- p) eventuali variazioni della ragione sociale della ditta e del tipo di attività svolta dovranno essere necessariamente comunicata al Comune;
- q) provvedere, in caso di decesso degli animali ospiti della struttura, a farne relativa segnalazione in forma scritta al Servizio di Prevenzione Veterinaria dell'AUSL territorialmente competente e agli uffici comunali preposti, anche tramite fax. Le operazioni e le spese di seppellimento/incenerimento sono a carico della ditta affidataria.

Tutta la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere consegnata in copia al Responsabile del servizio contestualmente all'emissione delle fatture relative all'oggetto del presente atto.

Il canile non può in ogni caso accettare, senza la previa autorizzazione del Comune, la diretta consegna di animali.

ART. 4 – AFFIDAMENTO DEGLI ANIMALI

La ditta si impegna a:

- a) provvedere, in attuazione di quanto previsto dal Decreto del Ministro della Sanità del 14.10.1996 e ss.mm.ii., alle operazioni di affido (temporaneo o definitivo o a distanza) a nuovi proprietari che ne facciano richiesta, di tutti i cani presenti nella struttura. Sono esclusi dall'adozione unicamente gli animali sottoposti a sequestro giudiziario e/o trattamento sanitario;
- b) redigere, per ogni adozione, l'apposita scheda prevista dal Decreto sopra richiamato che dovrà essere conservata, insieme alle fotocopie del documento di identità dell'affidatario, per eventuali controlli. La scheda dovrà essere firmata, oltre che dall'adottante, anche dall'addetto del Comune;

ART. 5 – SPESE DI GESTIONE

Le spese di gestione consistono:

1. mantenimento e custodia cani costo giornaliero € 3,90/cane +IVA
2. servizio di cattura e trasporto € 100,00/cane +IVA In particolari casi in cui la cattura necessiti di interventi straordinari, come la presenza di veterinario autorizzato ad utilizzare strumenti con sostanze anestetizzanti, al costo della cattura e trasporto sarà aggiunta la spesa sostenuta documentata mediante fattura. L'importo presunto derivante dal presente atto è pari ad Euro 6.458,13 I.V.A compresa.
3. microcippatura gratuita
4. spese veterinarie ordinarie gratuite (es. antiparassitari, visita d'ingresso ecc.). Non sono ricomprese le spese veterinarie straordinarie come la profilassi e la terapia per malattie croniche e gli interventi chirurgici. Di questi ultimi sarà richiesto il solo rimborso delle fatture veterinarie e del costo dei farmaci debitamente documentato.

ART. 6 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

Il signor Galdi Matteo dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato per la gestione del contratto in oggetto è il seguente: Banca Credito Cooperativo Chianciano Terme-Sovicille –filiale di Ribolla IBAN IT74D0888572350000000084910, impegnandosi a comunicare tempestivamente al comune ogni eventuale variazione del conto corrente sopra indicato. Il signor Galdi Matteo si impegna altresì ad assumere gli obblighi e a svolgere regolarmente ogni attività connessa agli adempimenti previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo tre della Legge n. 136/2010 e ad ogni altra normativa o disposizione che sarà eventualmente vigente e vincolante. Le parti danno atto che la violazione di tali obblighi come previsto dal suddetto dettato normativo, comporterà la risoluzione automatica di diritto del presente atto ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 136/2010.

ART. 7 – DURATA E RESCISSIONE

La presente convenzione ha validità di un anno, a titolo sperimentale, a far data dal primo marzo 2011 fino al ventinove febbraio 2012.

Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante negli obiettivi definiti dal Comune all'art. 1, si stabiliranno, di volta in volta, i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza mediante l'invio di circolari operative che il Comune provvederà ad inoltrare alla ditta affidataria.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento previa diffida da inviarsi a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, per provata inadempienza da parte della ditta affidataria degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla erogazione di quanto dovuto relativamente al periodo precedente la diffida, con particolare riferimento a:

4. mancata adozione di disposizioni emanate dal Comune;
5. assenza di comunicazione da parte della ditta affidataria nei riguardi del Comune.

Tutti i reclami e le osservazioni atti a giustificare la volontà di recesso o di disdetta della convenzione saranno formalizzati per iscritto direttamente alla ditta affidataria.

La ditta affidataria può risolvere la presente convenzione in ogni momento previa diffida da inviarsi a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, con almeno 60 giorni di preavviso, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.


ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese contrattuali sono a carico della ditta affidataria.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni relative alla Privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 la ditta affidataria si ritiene responsabile della corretta tenuta e raccolta dei dati secondo le norme legislative e regolamentari in vigore.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, valgono le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia.

Il Responsabile



DOG FARM S.A.S
Galdi Matteo

